



COMUNE DI ROTTOFRENO

PROVINCIA DI PIACENZA

CODICE ENTE: 033 - 039

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 56 del 29/12/2025

OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2026.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

NOMINATIVO	Presenza	NOMINATIVO	Presenza
GALVANI PAOLA	Presente in sede	CATTIVELLI ROMINA	Presente in sede
VENEZIANI ELENA	Presente in sede	GALLI ENRICA FRANCESCA	Presente in sede
SARTORI VALERIO	Presente in sede	POZZOLI GIANMARIA	Presente in <i>streaming</i>
GIORGI STEFANO	Presente in sede	BERSANI PAOLO	Presente in <i>streaming</i>
DELLA PORTA ROSARIO GIUSEPPE	Presente in sede	BELLAN SIMONA	Presente in sede
TAVANI MANUELA	Presente in sede	NEGRATI MARA	Presente in <i>streaming</i>
CORNELLI MATTEO	Presente in sede	QUAGLIAROLI FEDERICO	Assente
RONDA ALBERTO	Assente	BORGONOVÌ MARCO	Presente in sede
PANSINI SARA	Presente in sede		

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA LAURA CASSI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Consigliere MANUELA TAVANI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27/10/2022, che disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza e conseguentemente lo svolgimento della presente seduta di Consiglio Comunale anche mediante videoconferenza comunicato con nota prot. n. 29284 del 23/12/2025;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina della nuova IMU;

VISTO, altresì l'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamati dalla Legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7) con relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO il Regolamento IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28/07/2020 e s.m.i.;

RITENUTO di confermare l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art.1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019;

RICHIAMATO il Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con delibera di C.C. n. 24 del 31/03/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 23/12/2025 "Approvazione Aliquote IMU 2025";

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 171 del 14/11/2025 di Proposta aliquote IMU 2026;

RITENUTO al fine di garantire i servizi erogati dall'Ente e il mantenimento degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote e le detrazioni dell'anno 2025 anche per l'anno 2026;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta esclusivamente accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale tramite la quale i comuni elaborano il Prospetto delle aliquote dell'IMU (Prospetto), che forma parte integrante della delibera stessa;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

CONSIDERATO l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

RAVVISATA la necessità, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, di definire la politica tributaria e tariffaria dell'ente;

È aperta la discussione.

L'Assessore al Bilancio Della Porta Rosario Giuseppe comunica che ci sarà una sola illustrazione per tutti i punti collegati al Bilancio.

Il Sindaco esprime considerazioni.

Il Consigliere Bellan Simona non concorda sull'applicazione dei redditi bassi.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Esperita votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 15, Astenuti n. 0, Votanti n. 15, Voti favorevoli n. 12, Voti contrari n. 3 (Consiglieri Bersani Paolo, Bellan Simona e Negrati Mara);

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2026, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";
3. di dare atto che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni;
4. di provvedere alla pubblicazione delle aliquote sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267,

Esperita votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 15, Astenuti n. 0, Votanti n. 15, Voti favorevoli n. 12, Voti contrari n. 3 (Consiglieri Bersani Paolo, Bellan Simona e Negrati Mara);

DICHIARA

Il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MANUELA TAVANI/ACTALIS SPA
sottoscritto con firma digitale

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA LAURA CASSI/INFOCERT SPA
sottoscritto con firma digitale